

La lettera

LE FUNZIONI DELLA GIUNTA

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI

Caro Direttore, stupisce che un maestro del giornalismo come Eugenio Scalfari abbia frainteso, sulla *Repubblica* del 25 u. s., il senso di quello che avevo scritto su *Il Messaggero* del 23, in cui affermavo che la Giunta per le elezioni e l'Aula del Senato, in sede di verifica dei poteri, quale è quella dell'art. 66 Cost., sono organi che svolgono "occasionalmente" funzioni giurisdizionali, ed *intale veste*, sono "giudici" e quindi «abilitati a sollevare questioni di legittimità costituzionale alla Corte, che deciderà sugli aspetti procedurali e sostanziali della vicenda».

Non c'entra nulla il discorso sulla terzietà del giudice, poiché giudice unico resta sempre la Corte costituzionale, mentre agli organi del Senato, che si occupano di problemi di ineleggibilità, è riconosciuta solo la facoltà di proporre eccezioni di costituzionalità alla Corte stessa. E ci sono altri casi, secondo una corposa giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. tra le altre le sentenze n. 52 del 1962 e 374 del 2001) di organi che svolgono "occasionalmente" funzioni giurisdizionali – per esempio i Consigli comunali e i collegi arbitrali – e possono pertanto presentare questioni di costituzionalità alla Corte, pur non appartenendo istituzionalmente al Potere giudiziario.

Spiace che Eugenio Scalfari esprima i suoi giudizi, evidentemente ignorando questa costante giurisprudenza, ma non dirò mai, per il mio stile, che egli stia commettendo «errori così marchiani».

Presidente emerito
della Corte Costituzionale

